


TEMI TRATTATI

LE NUOVE
DISPOSIZIONI
INTRODOTTE DAL
D. LGS. N. 220/2023

STRATEGIE PER LA
GESTIONE DEL
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO SIGIT

L' ABROGAZIONE
DELL'ISTITUTO DEL
RECLAMO
MEDIAZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023 – ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA EFFETTI



LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

SPESE DI GIUSTIZIA
LA NUOVA
COMPENSAZIONE

RIFIUTO ESPRESSO
O TACITO ISTANZA
AUTOTUTELA

VIZI DI NOTIFICA
DELL'ATTO
PRESUPPOSTO

DECORRENZA
DAL 5
GENNAIO 2024

IMPUGNABILITA'
DELL'ORDINANZA
DI SOSPENSIONE

PUBBLICA UDIENZA
IN PRESENZA O DA
REMOTO

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

Articolo 1 comma 1

La nuova compensazione delle spese di giustizia – lettera e)

Le spese del giudizio sono compensate in tutto o in parte:

- in caso di soccombenza reciproca
- quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
- ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio
- nella liquidazione delle spese si terrà conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

ARTICOLO 1 COMMA 1

➤ **IMPUGNABILITÀ RIFIUTO ESPRESSO O TACITO DINIEGO AUTOTUTELA – LETTERA i)**

Alla lista degli atti impugnabili e oggetto di ricorso di cui all'art. 19 D. Lgs. N. 546/1992 sono aggiunti

- **il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria** (art. 10-quater della L. 212/2000)»
- **il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa** (articolo 10-quinquies della L. 212/2000)»

➤ **IMPUGNABILITÀ ORDINANZA DI SOSPENSIONE – LETTERA S)**

L'ordinanza di sospensione collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

- L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale.
- Termine impugnazione: quindici giorni dalla comunicazione della Segreteria della Corte di giustizia.

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

ARTICOLO 1 COMMA 1

PUBBLICA UDIENZA IN PRESENZA O DA REMOTO – LETTERE N) E O)

➤ E' ABROGATO IL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 16 DEL D.L. N. 119/2018

- Possibilità per i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di partecipare alle udienze in presenza o da remoto.
- La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
- Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
- Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza salvo il diritto per chi lo ha chiesto di discutere da remoto

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

Articolo 1 comma 1

VIZI DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO – LETTERA D)

In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

ESEMPIO

Ricorso contro Agenzia delle Entrate Riscossione che segue un accertamento esecutivo dell'ente mai ricevuto o con vizi di notificazione



Va proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi i soggetti

LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 220/2023

**DECORRENZA DAL
4 GENNAIO 2024**

**ABROGAZIONE ART. 17-BIS
DEL D. LGS. 546/1992**

**MODIFICA
CONTENUTO
ACCERTAMENTO**

**MODIFICA
MODALITA' DEL
CONTENZIOSO**